



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI COMUNQUE DENOMINATI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 09/11/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 12/02/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 11/05/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 21/09/2021

In vigore dal 26/10/2021

REGOLAMENTO

per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010

**Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 09 del 12.02.2019-
n. 44 del 11.05.2021
n. 79 del 21.09.2021**

In vigore dal 26 ottobre 2021

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone ed enti pubblici e privati, associazioni, imprese, società, organizzazioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della [legge 9 agosto 1990. n. 241](#) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, l'istituzione di un apposito Registro anagrafico al quale possono essere iscritte le associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1 costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune.
4. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune di Genova, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione;
 - b) attività sportive;
 - c) attività educative;
 - d) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - e) attività diverse di impegno civile;
 - f) attività di promozione e sostegno del tessuto economico e dei servizi turistici;
 - g) attività di protezione civile;
 - h) attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
 - i) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
 - j) iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
 - k) attività di sostegno per danni da estorsione, da usura nonché da reati di tipo mafioso;
 - l) attività di promozione della città;
 - m) attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
 - n) attività volte al miglioramento ed all'innovazione delle aziende.
2. I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Genova ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di

calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Articolo 3 Destinatari

1. La concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore:

- a) di enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
- b) di comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;
- c) di persone fisiche nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 2, comma 1, ove previsto dai bandi predisposti dai singoli uffici comunali;
- d) micro, piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie;

Al fine di prevenire situazioni di disagio e di emarginazione, possono altresì essere destinatarie di contributi le persone fisiche, in possesso di redditi minimi, che abbiano subito significative diminuzioni delle proprie capacità economiche a seguito di eventi eccezionali a loro non imputabili. A tale scopo, la Giunta Comunale individua le categorie dei beneficiari, fissa i limiti di reddito degli stessi e l'entità massima dei contributi nell'ambito dei relativi stanziamenti di bilancio, informandone il Consiglio Comunale.

Articolo 4 Tipologie di intervento

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento le tipologie di interventi economici che il Comune di Genova può effettuare vengono definite come in appresso:

- **sovvenzioni:** interventi attraverso i quali il Comune assume a proprio carico, di norma in misura parziale, gli oneri economici conseguenti ad iniziative di carattere non occasionale rientranti tra le attività istituzionali dei beneficiari, pubblici o privati;
- **contributi:** interventi con i quali il Comune si fa carico, occasionalmente o continuativamente, in modo parziale, degli oneri economici connessi ad iniziative di interesse pubblico;
- **vantaggi economici:** interventi con cui il Comune concede la fruizione di un bene di civica proprietà o di un proprio servizio, ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso. Sono compresi in tale definizione i patrocini e tutte le forme di partecipazione, indipendentemente dall'erogazione di somme di denaro.

2. In casi particolari, possono essere effettuati interventi di altra tipologia a favore di soggetti ritenuti benemeriti, anche sotto forma di ausili finanziari comunque denominati, anche diversi dall'erogazione di denaro, quali esenzioni o riduzione di oneri connessi alle attività svolte da tali soggetti o a servizi a domanda individuale. Esenzioni e riduzioni di oneri non possono riguardare comunque carichi tributari, salvo quanto disposto dal successivo art. 16 e seguenti.

3. In luogo o in aggiunta ai benefici economici di cui al presente articolo, la civica Amministrazione può concedere il proprio patrocinio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ambientali ed economiche.

4. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.3, comma 1 lett. c), non rientra nella disciplina del presente Regolamento l'erogazione di sussidi ed altri interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio socio economico, nei confronti delle quali sono previsti interventi di protezione sociale da parte del Comune, in forza di appositi regolamenti.

Titolo II **Aree tematiche di intervento**

CAPO I **Le single aree**

Articolo 5 **Politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali**

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4 comma 4, i benefici di cui al presente articolo, volti a prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione, sono indirizzati alla promozione ed al sostegno di iniziative in tema di politiche sociali, socio – assistenziali e socio– sanitarie connesse con gli interessi della collettività o diffusi nella comunità locale, organizzate da soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b) che operino senza fine di lucro nell'ambito cittadino, iscritti in appositi albi per iniziative socio – assistenziali o socio – sanitarie.
2. Nella concessione dei benefici, oltre a quanto previsto dall'articolo 21, possono essere presi in considerazione i seguenti criteri integrativi:
 - modalità organizzative del servizio
 - eventuale numero dei soggetti svantaggiati impiegati
 - modalità dell'eventuale accompagnamento dei soggetti svantaggiati ad attività formative o lavorative.

Articolo 6 **Attività sportive**

1. I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.
2. La concessione dei benefici è accordata a favore di associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva ed altri soggetti pubblici o privati, che promuovano o realizzino iniziative o manifestazioni sportive e che, in genere, curino la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.
3. I benefici di cui al punto precedente si distinguono in:
 - a) contributi promozionali ordinari alle attività sportive;
 - b) contributi promozionali ai progetti innovativi e/o di maggior rilevanza;
 - c) contributi promozionali alle iniziative e manifestazioni sportive, distinti in:
 1. contributi a manifestazioni di particolare rilevanza o consolidate nel tempo;
 2. contributi straordinari, a fronte di manifestazioni non rientranti nella precedente categoria, ma che abbiano grande rilevanza cittadina, nazionale e/o internazionale.
 - d) integrazione delle spese di carattere gestionale e generale.

Articolo 7 **Attività educative**

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato educativo, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:
 - a) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;

b) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

2. Non rientra nella presente regolamentazione l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 8

Attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale e di realizzazione di eventi

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato culturale, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, tra i quali il settore musicale, della danza, teatrale, cinematografico, espositivo, delle arti visive ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché per l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della cultura locale.

Articolo 9

Attività diverse di impegno civile

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, per attività o iniziative:

- di impegno civile;
- di promozione e tutela dei diritti;
- di sostegno a soggetti vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché a favore dei familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civile.

Articolo 10

Attività di promozione e sostegno del tessuto economico e dei Servizi turistici

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere, in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale;
- b) incentivare le attività economiche e commerciali incentrate nel territorio ricadente nell'ambito comunale;
- c) valorizzare il tessuto economico e produttivo della Città, sviluppare la ricerca scientifica e della innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

Articolo 11

Attività di protezione civile

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di volontariato di protezione civile, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a) acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione;
- b) organizzazione o partecipazione ad esercitazioni di livello comunale, provinciale o regionale con eventuale acquisizione di mezzi e materiali e/o relativi rimborsi spese;
- c) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, con acquisizione del relativo materiale e

mezzi;

d) spese di gestione delle organizzazioni e associazioni di volontariato.

Articolo 12

Tutela dell'ambiente e delle specie animali

1. Salvo quanto disposto al comma successivo, in ordine alla tutela delle specie animali, i benefici di cui al presente articolo, relativi al sostegno di attività a tutela dell'ambiente possono essere disposti a favore di associazioni ed organizzazioni di volontariato iscritte, ove prescritto dal bando di cui al successivo art.20, nell'apposito registro comunale di cui agli articoli 35 e seguenti, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a) acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature e dotazioni necessarie per l'espletamento delle attività di tutela dell'ambiente che rientrano tra gli scopi dell'associazione e/o organizzazione di volontariato beneficiaria delle provvidenze;
- b) corsi di formazione rivolti agli associati e/o volontari, ivi compresa la produzione e/o acquisizione di materiali e mezzi per lo svolgimento di detti corsi;
- c) partecipazione a progetti finalizzati all'informazione nei confronti della cittadinanza sui temi della tutela ambientale;
- d) partecipazione a progetti finalizzati all'esecuzione d'interventi specifici e mirati, in relazione a situazioni circoscritte di degrado ambientale.

2. I benefici di cui al presente articolo riguardanti il sostegno delle attività di tutela delle specie animali, possono essere parimenti disposti a favore di associazioni e/o organizzazioni di volontariato iscritte anch'esse, ove prescritto dal bando di cui al successivo art.20, nell'apposito registro comunale di cui agli articoli 35 e seguenti, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a) acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione, alimenti;
- b) realizzazione e/o partecipazione a progetti intesi a ricercare modalità di contenimento di popolazioni animali critiche per mezzo di nuove metodologie rispettose del benessere animale;
- c) realizzazione e/o gestione di centri di recupero per animali trovati e/o sequestrati sul territorio comunale ed in situazione critica;
- d) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, nonché di iniziative d'informazione/divulgazione al pubblico, con acquisizione del relativo materiale e mezzi, compresa la redazione e stampa di eventuali dispense e/o atti.

3. Le istanze presentate da persone fisiche, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lett.c), sono prese in esame nell'ambito di progetti presentati da associazioni e/o organizzazioni di volontariato e dei fondi disponibili.

Articolo 13

Iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a sostegno delle spese previste nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, solidarietà e pace, in grado di innescare concreti processi di sviluppo economico/sociale, autonomo e duraturo nelle aree impoverite e svantaggiate del mondo, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tali contributi possono essere finalizzati, in particolare:

- a migliorare le condizioni economiche e socio-sanitarie;
- a contrastare il problema dell'accesso all'acqua;
- a fornire e/o garantire un'adeguata formazione sul decentramento amministrativo;
- ad assicurare l'istruzione primaria nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo);
- a promuovere, anche a livello locale, proposte di educazione alla mondialità;
- a coordinare e valutare progetti di educazione alla pace;

- a promuovere una cultura di pace adeguata ai tempi;
 - a fornire informazioni su iniziative di volontariato e di scambi culturali;
 - a valorizzare e mettere in rete le proposte delle realtà associative presenti sul territorio;
 - a sviluppare progetti in collaborazione con le scuole volti alla sensibilizzazione nei confronti dei docenti, genitori, ragazzi affinché i valori della pace, della non violenza, del rispetto dei diritti umani diventino fondamenti di una nuova cittadinanza;
 - a sensibilizzare alla riconversione a produzione sociale delle aziende a produzione militare;
 - a supportare e sostenere l'organizzazione ed il coordinamento di missioni con finalità di solidarietà e pace nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo);
 - a sostenere eventuali acquisti di strutture mobili, mezzi ed attrezzature funzionali alle finalità di cui ai punti precedenti;
 - a fornire eventuali servizi per supportare iniziative diverse inerenti all'espletamento dei compiti di cui alle finalità citate.
2. I benefici di cui al precedente comma 1. possono essere disposti a favore dei seguenti soggetti:
- organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace, idonee ai sensi della normativa vigente;
 - associazioni locali o nazionali legalmente riconosciute, senza fini di lucro, operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
 - organizzazioni iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della [L.R.n.15/92](#), il cui statuto preveda interventi di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
 - associazioni di promozione sociale iscritte all'albo nazionale ai sensi della [legge n°383/2000](#).

Articolo 14

Promozione della Pari Opportunità e dell'affermazione dei diritti individuali

1. I benefici di cui al presente articolo riguardano le iniziative culturali e sociali tese a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi delle pari opportunità nonché dell'affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze e contro ogni tipo di emarginazione. Possono essere disposti, anche attraverso l'organizzazione di convegni, incontri formativi, rassegne cinematografiche e spettacoli, per attività, iniziative e manifestazioni volte a promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità di genere, il superamento degli stereotipi di genere ed il contrasto alla violenza di genere, nonché ad impedire ogni forma di limitazione dei diritti individuali e di imbarbarimento sul piano dei diritti civili e delle conquiste sociali.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti a favore di:
- a) enti ed associazioni femminili o miste che svolgano attività culturali e sociali sui temi relativi al genere;
 - b) enti, associazioni e soggetti privati che realizzino iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
 - c) enti o associazioni che realizzino iniziative volte a prevenire e contrastare discriminazioni in ordine all'identità sessuale.

Articolo 15

Promozione della città

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
- a) promuovere la conoscenza della città, delle sue attrattive turistiche, culturali, ambientali, storico-architettoniche, artistiche, culturali, enogastronomiche;
 - b) promuovere le potenzialità economiche, imprenditoriali e produttive della città, le opportunità di sviluppo e di apertura ai mercati internazionali;

c) promuovere e organizzare eventi, presentazioni, conferenze stampa, workshop ed altre iniziative volte a comunicare la nuova immagine della città.

CAPO II

Concessione di contribute per tribute e canoni comunali

Articolo 16

Attività di sostegno per danni da estorsione, da usura nonché da reati di tipo mafioso

1. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera k) del comma 1 dell'art.2 è istituito un contributo per i tributi ed i canoni comunali a favore di soggetti che denuncino atti estorsivi, usura o reati di tipo mafioso.
2. Hanno diritto di ottenere il contributo di cui al comma 1 quei soggetti che svolgano, con sede, anche solo di fatto, in Genova, un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale od una libera professione, i quali subiscano lesioni personali, ovvero un danno a cose mobili o immobili in conseguenza di azioni commesse al fine di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, a sottostare a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste.
3. Il contributo massimo annuo erogabile è pari all'importo dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, tariffa di igiene ambientale, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.
4. Il contributo viene riconosciuto per cinque annualità a decorrere dall'anno in cui il soggetto abbia presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria.
5. Il Comune istituisce annualmente, a tal fine, un apposito fondo utilizzando i proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale fino alla concorrenza del quale sono accordati i contributi di cui al comma 1.
6. I soggetti di cui al precedente comma 2 hanno, altresì, diritto ad ottenere una rateizzazione degli importi dovuti per i tributi e per i canoni sopra indicati, non ancora pagati e riferiti ad annualità precedenti la denuncia, fino ad un massimo di tre.

Articolo 17

Presupposti del contributo

1. Il contributo di cui al precedente art.16 viene concesso solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) che il soggetto abbia inoltrato all'Autorità Giudiziaria denuncia contenente elementi utili per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli autori degli atti estorsivi dell'usura nonché dei reati di tipo mafioso;
 - b) che il soggetto, sia al momento della richiesta che successivamente, non risulti sottoposto a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della [Legge 27 dicembre 1956, n°1423](#) e [Legge 31 maggio 1965 n°575](#) e successive modifiche, né risulti destinatario di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli artt.10 e 10 quater, secondo comma, della medesima [Legge n°575/1965](#), salvi gli effetti della riabilitazione;
2. La presenza delle due condizioni sopra indicate viene certificata dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competente, su richiesta del Comune o tramite acquisizione di sentenza penale.
3. Nel caso in cui, in un momento successivo alla concessione del contributo e della rateizzazione, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o degli Organi di Polizia accertino difformità rispetto alle condizioni indicate al comma 1., il Comune, accertata la decadenza dai suddetti benefici, procede al recupero delle somme dovute.

Articolo 18

Richiesta di sospensione del pagamento di tribute e canoni comunali

1. Al verificarsi delle condizioni per fruire del contributo, indicate al precedente art. 16, può essere richiesta dal cittadino, in particolari condizioni di necessità, la sospensione immediata del pagamento dei tributi e canoni comunali indicati al precedente art. 16, comma 3.
2. Il Comune, valutata la richiesta e verificata la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione del contributo, che non può essere riconosciuto per un periodo superiore a quello di cui all'art. 16, comma 4., emette entro trenta giorni il provvedimento di concessione o di diniego della sospensione.

Articolo 19 **Istanza per la concessione del contributo**

1. Il soggetto interessato, in presenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 17, presenta al Comune apposita istanza diretta ad ottenere il contributo.
2. Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni per l'ammissione al contributo, emette entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il provvedimento di concessione.
3. Nel caso in cui riscontri la mancanza anche di uno soltanto dei presupposti necessari, il Comune emette provvedimento di diniego.
4. Qualora l'interessato abbia usufruito della sospensione del pagamento, il Comune procede al recupero delle somme non pagate.

Articolo 19 bis **Contributi in favore dell'economia locale**

1. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 nonché dell'attività di promozione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, è istituito un contributo a copertura, totale o parziale, di tributi, canoni o tariffe comunali in favore di persone giuridiche, costituite in forma societaria, che esercitano un'attività imprenditoriale, commerciale, industriale o artigianale, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2.
2. Il Comune concede, previa emanazione del bando di cui all'art. 19 quinquies, il contributo di cui al comma 1, alle persone giuridiche, costituite in forma societaria pluripersonale, che ne facciano richiesta e che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
 - a) abbiano almeno una sede operativa nel Comune di Genova;
 - b) abbiano dato avvio, nel periodo di tempo indicato dal bando, ad una nuova attività, nell'ambito del Comune, o abbiano proceduto all'ampliamento di un'attività già avviata;
 - c) abbiano assunto personale, nel periodo di tempo indicato dal bando, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato almeno annuale, in numero pari almeno a cinque unità e che tale personale risulti ancora assunto, con lo stesso o con diverso contratto di lavoro, purché di durata pari o maggiore al precedente, al momento della richiesta, nonché al momento dell'erogazione del contributo;
3. Salva la possibilità di ulteriori precisazioni in sede di emanazione dei bandi, ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, si intende:
 - a) per attività localizzata "nell'ambito del Comune di Genova", l'avvenuta fissazione della sede operativa dell'attività nel territorio del Comune. A tal fine, con la presentazione della richiesta, gli istanti si impegnano a mantenere la sede dell'attività nell'ambito del territorio comunale nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, pena la decadenza dallo stesso e l'obbligo di restituzione di quanto eventualmente corrisposto;
 - b) per "avvio di una nuova attività", l'effettivo esercizio di una nuova attività imprenditoriale, commerciale, industriale o artigianale, successivamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi o altri provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, prescritti per l'esercizio dell'attività in questione;

c) per “ampliamento di un’attività già avviata”:

1. l’assunzione di nuovo personale, ulteriore rispetto a quello precedentemente impiegato per l’esercizio dell’attività, almeno pari a cinque unità;
2. l’apertura di un’ulteriore sede operativa locale dell’attività, nell’ambito del territorio cittadino, limitatamente ai casi in cui ciò abbia comportato anche l’assunzione di nuovo personale, ulteriore rispetto a quello già impiegato per l’esercizio dell’attività, in misura almeno pari a cinque unità.
4. Le unità di personale assunto dalla società richiedente al momento della presentazione della richiesta di contributo devono risultare alle dipendenze della società stessa al momento della concessione e dell’erogazione del contributo. Il bando può stabilire criteri premiali in caso di personale assunto residente nell’ambito del Comune di Genova.
5. Nel caso di riduzione delle unità di cui al comma 4, il bando può stabilire eventuali periodi di tempo, in cui la società richiedente può reintegrare le unità stesse, ai fini della concessione del contributo.
6. I benefici previsti all’art. 19 bis non sono cumulabili a quelli previsti all’art. 19 ter.

Articolo 19 ter

Contributi in favore delle attività artigianali e commerciali

1. Per le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, per le attività di artigianato e per quelle turistiche, potranno essere emanati bandi che prevedano quale requisito specifico quello di avere dato avvio, nell’ambito del Comune, ad una nuova attività o all’ampliamento di una esistente utile a riqualificare un’area cittadina e/o restituirla alla tradizione storica locale.
2. Le aree e le tipologie di attività saranno individuate dalla Giunta Comunale con riferimento alla necessità di contrastare la desertificazione commerciale, favorendo anche un equilibrio tra le diverse tipologie di attività, ovvero al fine di incentivare l’avvio di attività connesse a botteghe di commercio e artigianato locale tipico. L’individuazione delle aree di intervento avverrà anche sulla base di analisi di dati strutturali e congiunturali relativi all’economia locale e dei dati del Registro delle Imprese.
3. Il contributo di cui al comma 1 sarà concesso, previa emanazione del bando di cui all’art. 19 quinquies, a favore di imprese individuali e persone giuridiche, costituite in forma societaria pluripersonale, che appartengano alla categoria delle micro o piccole imprese ai sensi della vigente normativa. Ai bandi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19-bis.

Articolo 19 quarter

Criteri per la concessione di contributi in favore dell’economia locale

1. Il contributo massimo annuo erogabile è pari all’importo dell’esborso, effettivamente sostenuto e documentato, fatte salve le eventuali deduzioni o detrazioni come stabilito dal comma 3 dell’art. 19-quinquies, dalle società di cui al comma 1 dell’art. 19 bis e comunque non superiore, nel triennio, ad euro 200.000,00 per ciascun beneficiario.
2. Ai fini dei massimali di cui al comma 1, il Comune garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di aiuti de minimis e l’osservanza degli adempimenti previsti a fronte della loro concessione, come disciplinati, tra gli altri, dal [Decreto 31 maggio 2017, n. 115](#) del Ministero dello Sviluppo economico.
3. Il contributo di cui al presente articolo può essere concesso alla medesima società per un massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per i bandi di cui all’art. 19 quinquies di stabilire un termine inferiore.
4. I bandi di cui all’art. 19 quinquies possono stabilire riduzioni proporzionali del contributo in caso di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato.

5. Sono esclusi dal computo delle cinque unità di personale assunto, ai fini del rispetto della condizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 19 bis, i parenti tra loro in linea retta fino al secondo grado.

6. Il contributo può essere ridotto e, se già erogato, deve essere restituito, in ragione di eventuali rimborsi percepiti dalla società richiedente, a seguito di ricalcolo e di minor importo dovuto per il tributo, canone o tariffa comunale oggetto della richiesta.

Articolo 19 quinquies

Bandi per la concessione di contribute in favore dell'economia locale

1. Nei limiti delle risorse disponibili, di norma annualmente, sono emanati appositi bandi per la concessione dei contributi di cui all'art. 19 bis e 19 ter.

2. Il bando stabilisce le modalità, le forme ed i limiti di concessione del contributo, a copertura degli importi effettivamente sostenuti dalle società per il pagamento di tributi, canoni o tariffe comunali, quali IMU, TASI, TARI, Canone Unico, IS COP, imposta comunale sulla pubblicità/diritti di pubbliche affissioni, canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e degli eventuali ulteriori o diversi tributi, canoni o tariffe comunali disposti per legge o regolamento.

3. Sono comunque escluse dall'importo totale ammesso a contributo le somme pagate a titolo di imposta, canone, tributo o tariffa e per le quali è ammessa la deduzione o la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Il bando prevede, per tutti o per ciascun tributo, canone o tariffa indicato, il periodo o i periodi di contribuzione per i quali è possibile richiedere la concessione del contributo.

Art. 19 sexies

Esclusioni dalla concessione di contribute

1. Costituisce motivo di esclusione dalla concessione dei contributi la condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del [codice di procedura penale](#), per uno dei reati di cui all'art. 80 del [D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.](#) (Codice dei contratti pubblici), nei confronti dei soggetti ivi previsti.

2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la concessione del contributo, in caso di condanna non definitiva per i reati di cui al primo comma, fino alla definitività della sentenza stessa.

Articolo 19 septies

Decadenza da contributi in favore dell'economia locale

1. Ferme restando le responsabilità penali previste dalla legge, qualora risulti la non veridicità di dichiarazioni rese per l'ottenimento del contributo, il richiedente decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1, tutte le somme eventualmente già riconosciute ed erogate costituiscono oggetto di recupero, salve le altre azioni di legge spettanti all'Amministrazione.

Articolo 19 octies

Vantaggi economici a favore di micro, piccolo e medie imprese

1. Potranno essere concessi vantaggi economici a micro, piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie:

- per attività volte alla riqualificazione ed all'innovazione delle aziende, degli impianti e delle attrezzature, ed in particolare per interventi finalizzati al risparmio energetico, al contenimento del rumore, alla riduzione dei consumi ed in generale al miglioramento dell'impatto ambientale,

all'introduzione o al miglioramento di tecnologie per la sicurezza, all'abbattimento delle barriere architettoniche per livelli di servizio superiori rispetto a quelli previsti dalla legge;

- per incentivare la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati dall'Amministrazione Comunale per promuovere l'immagine della città, per la valorizzazione estetica, la riqualificazione, la qualità ed il decoro di specifici ambiti territoriali;

- per favorire la ripresa economica e sostenere le imprese a seguito di calamità naturali o altri eventi straordinari ed eccezionali verificatisi nel territorio comunale che abbiano causato danni a cose e al patrimonio delle imprese, ovvero per interventi volti a prevenire e/o limitare le conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione.

2. Per accedere ai vantaggi economici di cui al comma precedente, le micro, piccole e medie imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
- assenza di procedure fallimentari;
- regolarità contributiva come da normative vigenti;
- regolarità tributaria nei confronti del Comune;
- sede operativa nell'area del territorio comunale oggetto dell'intervento.

3. La concessione dei benefici economici di cui al precedente comma 1 è effettuata tenendo conto in via prioritaria dei seguenti criteri:

-per quanto riguarda il miglioramento e l'innovazione delle aziende, la coerenza con le politiche ambientali e di sicurezza promosse dall'amministrazione comunale ovvero la partecipazione a programmi e/o progetti di riqualificazione e sviluppo di particolari ambiti territoriali;

-per quanto riguarda la partecipazione a progetti promossi e/o coordinati dall'Amministrazione, la rispondenza alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei servizi ai cittadini e la coerenza degli interventi con le disposizioni in materia di arredo, decoro e qualità urbana;

-per quanto riguarda i casi di danni subiti dalle imprese a seguito di calamità naturali ed altri eventi straordinari ed eccezionali, la gravità e l'estensione di tali danni e/o la durata del disagio subito dalle imprese ovvero della tipologia, qualità e onere economico degli interventi di prevenzione.

4. I vantaggi economici alle imprese previsti dal presente articolo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale e successiva pubblicazione di appositi bandi, indicanti modalità e termine per la presentazione delle domande, requisiti dei soggetti destinatari, entità delle agevolazioni e, se del caso, modalità di rendicontazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

TITOLO III

Modalità degli interventi

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 20

Benefici economici per attività ordinarie, per attività specifiche ovvero per attività o iniziative non ricorrenti

1. La concessione di benefici economici da parte del Comune di Genova a soggetti pubblici o privati è effettuata, di norma, previa pubblicazione di un bando da parte del dirigente dell'ufficio competente e può avvenire a titolo di concorso per attività svolte ordinariamente da tali soggetti ovvero per l'effettuazione di manifestazioni specifiche, iniziative di vario genere o progetti di particolare interesse per la cittadinanza.
2. Oltre ai casi di cui al comma precedente, la concessione di benefici economici può riguardare attività o iniziative aventi carattere non ricorrente, sempre che rivestano, a giudizio

dell'Amministrazione Comunale, interesse per la comunità cittadina.

3. I progetti e le iniziative rientranti nelle finalità di cui al comma 1 dell'art.2 per la realizzazione dei quali è richiesta la concessione di benefici, devono svolgersi in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, deve essere garantita la necessaria assistenza alle persone con disabilità al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili, per lo spostamento, l'audizione e quant'altro occorrente.

4. Le misure di cui al precedente comma devono intendersi riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni ed istituzioni organizzatrici.

Articolo 21

Criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere

1. Le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri:

a) rispondenza alle finalità generali perseguite dal Comune, fissate dalla Costituzione, dalla legge o dallo statuto comunale;

b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale.

2. Nella concessione di benefici economici vengono, inoltre, presi in considerazione tutti o taluni degli elementi di valutazione seguenti, nell'ordine di priorità sottoindicata, ovvero nell'ordine di priorità e rilevanza dei fattori di valutazione stabiliti nel bando:

- gratuità delle prestazioni rese pur ammettendo l'eventuale pagamento, da parte dell'utenza, di un modesto ticket a titolo di rimborso spese;

- natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella dell'Amministrazione Comunale;

- entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo;

- capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;

- livello di autonomia finanziaria;

- eventuale titolarità di una concessione assentita dal Comune di Genova, ai sensi della vigente regolamentazione in materia, a canone abbattuto ed entità dell'abbattimento medesimo;

- presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati;

- diffusione sul territorio;

- rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;

- carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa.

E' fatto, comunque, salvo un diverso ordine di priorità da esplicitarsi nel bando di assegnazione. E' fatta parimenti salva la facoltà di indicare nel bando di assegnazione ulteriori e/o diversi criteri di scelta, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che dovrà attenersi alle linee programmatiche espresse dal Consiglio.

3. Per le attività o iniziative non ricorrenti di cui al comma 2 del precedente articolo 20, possono essere previste nel piano esecutivo di gestione risorse in misura limitata da destinare a tali attività. L'ammontare complessivo dei benefici economici da erogare a sostegno delle attività medesime è stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Articolo 22

Contributi in conto capitale

1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), fatta eccezione per gli enti pubblici, possono essere concessi contributi a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 2.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta sulla base dei criteri e degli

elementi di valutazione di cui all'art. 21.

Articolo 23

Vantaggi economici

1. Ai medesimi soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono essere concessi, in luogo o in aggiunta alla erogazione di sovvenzioni e contributi, per lo svolgimento di attività comprese tra quelle di cui all'art. 2, l'esenzione da tariffe o il loro pagamento parziale, per la concessione di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I provvedimenti adottati ai fini di cui al comma precedente indicano l'importo economico del vantaggio attribuito.

Articolo 24

Interventi straordinari

1. Il Comune può disporre la concessione di contributi e/o vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché a fronte di iniziative di aiuto e solidarietà anche verso altre comunità italiane o straniere, in seguito a calamità o altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano verificate la perdita di vite umane o gravi infermità, e/o che abbiano creato nella comunità particolare commozione e partecipazione.
2. Nei casi indicati al precedente comma, la concessione dei contributi è effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere. Di tale provvedimento è data informativa al Consiglio Comunale.

CAPO II

Modalità di erogazione dei benefici economici

Articolo 25

Entità dei benefici economici

1. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione o anche successivamente, ove ricorrano casi particolari, stabilisce ai fini dell'erogazione dei benefici economici di cui all'art. 1, l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare ai dirigenti degli uffici competenti, in relazione alle diverse tipologie di attività e fissa, anche con successivi provvedimenti, i criteri da applicare per ogni settore di cui all'art. 2, comma 1, nell'ambito dei criteri generali di cui al presente Regolamento.
2. L'ammontare delle somme erogate è stabilito in base:
 - a) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri soggetti pubblici o privati;
 - b) all'ammontare dell'abbattimento del canone relativo alla concessione di un immobile di civica proprietà, di cui il richiedente eventualmente benefici;
 - c) alle capacità economiche del richiedente;
 - d) alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.
3. L'importo complessivo dell'erogazione non può, di norma, superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.
4. Per iniziative o attività di particolare rilievo, il dirigente del competente ufficio, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, può derogare al limite massimo stabilito al precedente comma.

Articolo 26

Modalità e termini per presentazione delle istanze

1. Le domande per la concessione dei benefici economici di cui all'art. 1, sottoscritte dal soggetto richiedente o da suo legale rappresentante, sono inviate al Sindaco di Genova.
2. I dirigenti dei competenti uffici comunali, ove lo consenta la tipologia dell'evento per il quale viene richiesta la concessione di un beneficio, provvedono, attraverso la pubblicazione con forme adeguate di appositi bandi, a dare informazione circa le modalità e termini per accedere ai benefici economici, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 21.
3. Le istanze volte all'ammissione ai benefici economici recano l'indicazione dei requisiti posseduti e delle finalità perseguite dal richiedente.
4. I soggetti iscritti nel Registro delle associazioni di cui all'art.35 e seguenti sono esonerati dalla presentazione della documentazione già inoltrata ai fini dell'iscrizione nel Registro medesimo.
5. Le istanze volte alla concessione di contributi per attività ordinarie sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e di quella eventualmente svolta nell'anno precedente;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'attività per la quale viene richiesto il contributo e del consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente;
 - c) dichiarazione del richiedente o suo legale rappresentante da cui risulti se, per l'anno in corso, siano stati richiesti e/o assegnati per l'attività che si intende svolgere altri benefici economici, con l'indicazione, in caso affermativo, della tipologia e dell'importo del beneficio;
 - d) idonea documentazione informativa relativa, in particolare, agli aspetti promozionali e di immagine dell'iniziativa proposta;
 - e) ogni altra eventuale documentazione richiesta dai singoli bandi, ivi compresa, ove occorra, la dichiarazione circa il rispetto delle norme di cui all'art.20, comma 3.
6. Le domande per la concessione di benefici economici destinati a specifiche attività o progetti sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa o progetto che si intende realizzare, in cui sono esplicitate le finalità che si intendono perseguire e la data di svolgimento;
 - b) copia del bilancio preventivo relativo all'iniziativa o progetto da svolgere;
 - c) idoneo materiale di informazione dal quale emergano, in particolare, gli aspetti promozionali e di immagine dell'attività proposta;
 - d) ogni altra eventuale documentazione richiesta dai singoli bandi

Articolo 27 **Erogazione**

1. La concessione dei benefici economici di cui all'art. 1 è disposta con atti dei dirigenti degli uffici competenti, a seguito di apposita istruttoria effettuata sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel presente Regolamento e nei bandi di cui all'articolo precedente.
2. La concessione dei benefici economici è comunque effettuata a condizione che le iniziative che si intende sostenere si svolgano nel rispetto del programma presentato.
3. Con gli atti dirigenziali di cui al precedente comma 1 vengono impegnate le somme necessarie con riferimento a ciascun soggetto destinatario dei benefici economici.
4. L'erogazione dei benefici economici è effettuata, di norma, dopo la realizzazione dell'iniziativa, su presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata delle attività poste in essere, con precisa indicazione dei risultati conseguiti sotto l'aspetto gestionale ed economico-finanziario, valutati in base alla documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 26. Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente ottenuti, con l'indicazione delle eventuali cause, non imputabili al soggetto richiedente, per le quali non sono stati conseguiti i risultati programmati in origine;
 - b) prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;

- c) prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o da parte di privati;
 - d) relazione circa l'utilizzazione dei benefici economici erogati dalla Civica Amministrazione.
5. Le richieste di liquidazione delle somme concesse ed i documenti necessari di cui ai commi precedenti sono presentati a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione della stessa.
6. In casi particolari, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali. In questo caso, la prima quota può essere erogata prima dell'attività o dell'iniziativa, a titolo di acconto, mentre le altre quote vengono corrisposte a misura dell'avanzamento dell'attività stessa. L'ultima quota è corrisposta a conclusione dell'attività o dell'iniziativa.
7. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita all'art. 25, commi 3 e 4, del presente regolamento.
8. Nel caso in cui il dirigente dell'ufficio competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso, il dirigente suddetto valuta tutte le circostanze rilevanti e stabilisce con atto motivato l'ammontare del contributo.

Articolo 28

Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Il dirigente dell'ufficio competente verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.
2. A seguito della verifica di cui al precedente comma 1, il dirigente dell'ufficio competente, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 27 comma 8, provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.
3. In ogni caso, il responsabile del servizio, tramite l'assessore di riferimento, informa la Giunta Comunale dei risultati delle manifestazioni cui il Comune ha contribuito.

Articolo 29

Decadenza

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:
 - a) non realizzino l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
 - b) realizzino l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche od, in alternativa, alla mancata assistenza alle persone con disabilità al fine di favorirne la partecipazione, ovvero realizzino tale attività o iniziativa con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del dirigente del competente ufficio;
 - c) impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio;
 - d) non presentino la richiesta di liquidazione o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima, ai sensi dell'art. 27, senza ragionevole giustificazione;
 - e) incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il dirigente dell'ufficio competente può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive

impartite, il suddetto dirigente, con apposito provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio informandone l'assessore di riferimento con propria relazione motivata.

3. La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle somme percepite.

4. La dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione comunale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

Articolo 30 **condizioni generali di concessione dei benefici**

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.

3. Dette condizioni sono riportate negli atti autorizzativi e/o erogativi delle provvidenze, adottati dal dirigente del competente Ufficio.

CAPO III **Del Patrocinio**

Articolo 31 **Disposizioni di carattere generale**

1. Il Comune di Genova concede il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.

2. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.

3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, salvo il caso in cui sia anche prevista la concessione di un contributo. Tale circostanza viene menzionata nel provvedimento di cui al successivo art.34.

4. Unitamente al patrocinio, oltre alla riduzione del 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del Servizio Pubbliche Affissioni", può essere concesso l'uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà o di proprietà di aziende comunali o società partecipate dal Comune stesso, necessari alle attività o iniziative patrocinate

5. Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni organizzate da associazioni che abbiano nel proprio statuto fini di lucro.

6. La concessione del patrocinio avviene con le modalità stabilite ai successivi artt. 32 e seguenti.

7. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgano in strutture accessibili prive di barriere architettoniche o, in alternativa, per cui esista l'impegno degli organizzatori a garantire assistenza continua alle persone con disabilità, anche avvalendosi di idonei ausili. La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. In caso di impossibilità di pieno rispetto delle condizioni di accessibilità di cui al comma precedente, le motivazioni dovranno essere dettagliatamente argomentate nella relazione illustrativa di cui al successivo art.

33. Gli organizzatori dovranno comunque impegnarsi a garantire la possibilità di partecipazione all'iniziativa attraverso idonea strumentazione.

Articolo 32

Beneficiari

1. Il patrocinio è concesso a:
 - a) comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici;
 - b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità delle iniziative;
 - c) soggetti privati di chiara fama e prestigio;
2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Genova. Le modalità dell'uso del logo del Comune sono preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Articolo 33

Istanze

1. Le istanze relative alla concessione di patrocini sono rivolte al Sindaco di Genova e sottoscritte dal richiedente o da suo legale rappresentante. Tali istanze sono presentate almeno trenta giorni prima della manifestazione.
2. Le istanze di cui al comma precedente sono corredate da:
 - a. relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e della previsione di spesa. Tale relazione dovrà inoltre contenere specifiche indicazioni circa l'accessibilità delle strutture in cui si svolgerà la manifestazione o, in alternativa, dichiarazione di impegno a garantire assistenza continua alle persone con disabilità, anche avvalendosi di idonei ausili.
 - b. dichiarazione dalla quale risulti se, per la stessa iniziativa, sono stati richiesti altri patrocini o benefici economici ad altri enti.
3. L'istruttoria delle domande è curata dal Gabinetto del Sindaco, o dagli uffici di volta in volta interessati.

Articolo 34

Provvedimento di concessione

1. La concessione del patrocinio è disposta con atto del Sindaco, sentiti, ove ritenuto opportuno, il Consiglio e/o la Giunta Comunale, sulla base:
 - a) della promozione e valorizzazione dell'immagine della città, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni genovesi;
 - b) della rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e compiti del Comune di Genova;
 - c) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - d) dell'interesse del Comune di Genova alla realizzazione dell'iniziativa.
2. Il Sindaco può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'art. 33.
3. La concessione del patrocinio è disposta con deliberazione della Giunta comunale quando sia prevista una partecipazione finanziaria del Comune.

TITOLO V

Delle Associazioni

CAPO I

Istituzione e tenuta del Registro delle Associazioni

Articolo 35

Il Registro delle Associazioni

1. E' istituito il Registro comunale delle associazioni che perseguono una o più finalità tra quelle di cui all'art. 2 e che non hanno scopo di lucro.
2. Il Registro delle associazioni è unico ed è articolato in ambiti territoriali riguardanti, rispettivamente, l'intero territorio cittadino ed i territori dei municipi. Tutti gli ambiti sono suddivisi in sezioni tematiche corrispondenti ciascuna ai settori di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ogni associazione può essere iscritta in una soltanto delle sezioni tematiche in cui è suddiviso il Registro di cui al comma 1. Nel caso di associazioni operanti in più settori, l'assegnazione è effettuata dall'Amministrazione comunale in base all'attività prevalente.
4. Il Registro delle associazioni è pubblico.

Articolo 36

Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro di cui al precedente art. 35 le associazioni regolarmente costituite da almeno un anno, operanti negli ambiti di cui al comma 2 del precedente articolo e che hanno sede nel territorio comunale.
2. Possono essere altresì iscritte nel Registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, anche tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal [codice civile](#) per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopo di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
4. Non possono essere iscritte nel Registro le società, gli enti pubblici, i partiti, le associazioni sindacali, professionali di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Articolo 37

Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione nel Registro, indicanti la sezione tematica nella quale viene richiesta l'iscrizione stessa, nonché l'ambito territoriale di riferimento, cittadino o municipale, sono corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale registrati a termini di legge, dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative, dalla sede dell'associazione e dai dati previsti al comma 2 dell'art. 38. Dette domande, qualora siano volte ad ottenere l'iscrizione nella parte del Registro relativa all'ambito cittadino, sono indirizzate al Sindaco e presentate all'Archivio Generale del Comune entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora riguardino l'iscrizione nella parte del Registro inerente agli ambiti municipali, sono indirizzate, negli stessi termini, al Presidente del Municipio interessato, presentate alla Segreteria Organi Istituzionali del Municipio stesso, che provvede tempestivamente ad inviarne copia al Sindaco.
2. Le domande sono esaminate da apposita commissione tecnica nominata dal Sindaco, il quale, entro un termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento, sulla base della relazione istruttoria compiuta da tale commissione, provvede all'iscrizione nel Registro, dandone comunicazione al richiedente, ovvero a comunicare al richiedente stesso il diniego di iscrizione, indicandone i motivi. Qualora l'iscrizione riguardi un ambito municipale, la commissione è integrata da un rappresentante designato da ciascun Municipio.
3. Le organizzazioni del Terzo Settore che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale presenti sul territorio comunale e che siano iscritte nei Registri istituiti con Legge regionale o nazionale vengono iscritte nel Registro di cui all'art.35 previa richiesta accompagnata dalla documentazione attestante l'iscrizione nei predetti Registri.

Articolo 38

tenuta e aggiornamento del Registro

1. Ciascuna sezione del Registro è tenuta dall'ufficio comunale/municipale al quale si riferisce il corrispondente settore d'intervento, di cui al precedente art. 2. Copia aggiornata di ciascuna sezione del Registro è tenuta presso l'ufficio del Segretario Generale.
2. Per ogni associazione iscritta al Registro sono riportati e costantemente aggiornati a cura del competente ufficio i seguenti dati:
 - a) denominazione;
 - b) natura giuridica;
 - c) sede legale;
 - d) scopi e attività, espressi in forma sintetica;
 - e) numero dei soci;
 - f) generalità e recapito del legale rappresentante;
 - g) codice fiscale e partita IVA, se attribuita.
3. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali modifiche statutarie, nonché le variazioni del legale rappresentante e l'eventuale acquisizione o perdita della natura di onlus.
4. I competenti uffici comunali/municipali possono richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, aggiornamenti dei dati relativi alle attività delle associazioni.

Articolo 39

cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro è disposta con provvedimento del Sindaco qualora:
 - a) vengano meno le condizioni in base alle quali è stata effettuata l'iscrizione;
 - b) l'associazione attui iniziative in contrasto con la Costituzione, con le leggi e con lo statuto del Comune o che comunque vadano a ledere l'immagine del Comune stesso;
 - c) l'associazione risulti inattiva da almeno due anni;
 - d) venga richiesta dalla stessa associazione;
 - e) venga richiesta da un Presidente di Municipio, ricorrendo le condizioni di cui alle lettere precedenti.
2. Dell'avvenuta cancellazione è data notizia al legale rappresentante risultante dal Registro.

Articolo 40

Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte al Registro.

TITOLO VI

Disposizioni finali

CAPO I

Norme abrogate. Rinvio. Norma transitoria. Disposizioni particolari. Entarta in vigore

Articolo 41

Norme abrogate

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'abrogazione di quelle contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°238 del 12 dicembre 1994.

Articolo 42

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 43

Norma transitoria

1. Nel Registro di cui agli articoli 35 e seguenti confluiscono i dati e le informazioni già raccolti dai Municipi ai sensi dell'art.76 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale.

Articolo 44

Disposizioni particolari

1. Sono fatte salve disposizioni specifiche contenute in provvedimenti con i quali sono state conferite agli organismi di decentramento funzioni in materia di erogazione di benefici e/o vantaggi economici comunque denominati, ove non in contrasto con i criteri e i principi generali fissati con il presente regolamento.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del Comune di Genova.